



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.92

OGGETTO:

Rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **settembre** alle ore **dodici** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. È presente in collegamento da remoto il Vice Sindaco Paolo Romano e sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Giust.
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Con la partecipazione in collegamento da remoto del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.**

PREMESSO CHE

- la legge regionale 01 dicembre 2008, n. 32 della Regione Piemonte demanda alle Commissioni Locali per il Paesaggio l'espressione dei pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il parere vincolante, previsto dall'art. 49, comma 7, della L. R. n. 56/1977 per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico e documentario, i pareri in materia di condono edilizio ai sensi dell' art. 4 della Legge Regionale 10 novembre 2004, n. 33, nonché i pareri relativi ad ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 01.10.2010 veniva approvato il *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 32 del 01 dicembre 2008”*;

RILEVATO CHE alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte, altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

CONSIDERATO CHE la legge regionale in premessa citata statuisce che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, la Commissione nominata dura in carico tre anni ed il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22 maggio 2017 avente ad oggetto “*Nomina della nuova Commissione Locale per il Paesaggio*” e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 01 luglio 2020 avente ad oggetto “*Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale di istituzione, approvato con Delibera C. C. n. 52 del 01.102.2010 ai sensi dell’art. 4 della L. R. 32/2008. Rinnovo mandato*” con le quali, rispettivamente, venivano dapprima nominata la Commissione Locale per il Paesaggio sino alla data del 22.05.2020 e, successivamente, rinnovata sino alla data del 22.05.2023;

DATO ATTO CHE l’attuale Commissione Locale per il Paesaggio, composta da:

- Arch. Giorgio TARDITI (Presidente);
- Dott. Alberto MORERA (Vice Presidente);
- Arch. Caterina MERCATANTE (Componente);

ha operato per un mandato di anni tre, successivamente rinnovato, per complessivi anni sei di attività;

PRESO ATTO CHE la Legge Regionale 01 dicembre 2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 8Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137*” all’art. 4, comma 5, dispone che: “*I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.*” con ciò stabilendo in anni dieci il periodo complessivo massimo di operatività della Commissione, prima di procedere alla selezione di nuovi componenti;

DATO ATTO CHE la partecipazione alla Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della Legge Regionale 14/2008, è a titolo gratuito e che, l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’ente;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE, da quando si è insediata la presente Commissione, non sono pervenute al protocollo dell’Ente richieste, da parte di ulteriori professionisti, di voler partecipare alla composizione della suddetta Commissione;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

TENUTO CONTO CHE nel periodo intercorrente tra la scadenza del primo mandato della Commissione e il suo rinnovo si è verificata l'emergenza pandemica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 che ha limitato fortemente le attività della predetta commissione e che, alla luce di ciò, il Governo ha emanato provvedimenti con i quali venivano prorogati i termini per i rinnovi delle stesse;

RILEVATO dunque che il periodo di operatività della Commissione in parola è stato di complessivi anni sei e che la normativa regionale prevede, quale periodo massimo di operatività complessivi anni dieci;

VERIFICATA la disponibilità degli attuali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ad accettare, per un ulteriore rinnovo di anni tre, l'incarico di componenti della suddetta Commissione;

RITENUTO NECESSARIO procedere al rinnovo dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, sino alla data del 22 maggio 2026, nelle persone del:

- Arch. Giorgio TARDITI (Presidente);
- Dott. Alberto MORERA (Vice Presidente);
- Arch. Caterina MERCATANTE (Componente);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22 maggio 2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 01 luglio 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 01 ottobre 2010

VISTI:

- lo Statuto Comunale dell'Ente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CON votazione unanime resa in forma palese.

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI RINNOVARE** la Commissione Locale per il Paesaggio, con i componenti nominati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22.05.2017, per ulteriori anni 2 (due) e, dunque, sino al 22.05.2025, dando atto che la durata complessiva della presente Commissione rispetta i limiti temporali massimi stabiliti dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale 32/2008.
3. **DI CONFERMARE**, quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 i seguenti professionisti:
 - Arch. Giorgio TARDITI, in qualità di architetto paesaggistico (Presidente);
 - Dott. Alberto MORERA, in qualità di agronomo (Vice Presidente);
 - Arch. Caterina MERCATANTE, in qualità di architetto restauratore (Componente).
4. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge Regionale 14/2008, la partecipazione alla commissione locale per il paesaggio è a titolo gratuito e che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
5. **DI DARE ATTO CHE** tutti gli attuali componenti tecnici, scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale, sono idonei alla costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Santena, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della L. R. n. 32/2008, dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 – 10229 del 01 dicembre 2008 Allegato A) e n. 58 – 10313 del 16 dicembre 2008.
6. **DI INDIVIDUARE**, a norma del Capo II della Legge n. 241/1990, l'avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente dell'Area di Staff, quale responsabile del presente procedimento.
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area 3 – Servizi Tecnici, arch. Marcello Dimonte, la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari conseguenti la presente deliberazione.
8. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito internet del Comune di Santena, nonché trasmessa alla Regione Piemonte.
9. **DI STABILIRE** che avverso la presente deliberazione, è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104, proposizione di ricorso



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

giurisdizionale innanzi il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.